# Contributo a fondo perduto per le startup: istanze fino al 9 dicembre

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per ottenere il contributo a fondo perduto per le start up, più precisamente per i contribuenti, colpiti dall’emergenza Covid-19, che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e avviato l’attività nel 2019. L’istanza va presentata, mediante l’apposito servizio disponibile nel portale Fatture e corrispettivi, nel periodo dal 9 novembre fino al 9 dicembre 2021. Il contributo è previsto nella misura massima di 1.000 euro: il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Il richiedente può ottenere il contributo come accredito sul conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

La stagione dei contributi a fondo perduto anti-Covid si arricchisce di un nuovo tassello.

Infatti, diventa operativo anche il **contributo a fondo perduto** per le **start up** previsto dal decreto Sostegni, come modificato in sede di conversione in legge (art. 1-*ter*, D.L. n. 41/2021).

Più in dettaglio, si tratta del contributo a fondo perduto nella **misura massima di 1.000 euro** riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la **partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019, cui non spetta il contributo “generale” per chi ha avuto un calo di fatturato (ex art. 1 del decreto Sostegni), in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'analogo ammontare del 2019.

**Leggi anche**

- [Contributo a fondo perduto: fino a 1.000 euro per le start up. In quali casi?](https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2021/05/08/contributo-fondo-perduto-1-000-euro-start-up-casi)

- [Start-up: pubblicate le disposizioni attuative del contributo a fondo perduto](https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2021/11/06/start-up-pubblicate-disposizioni-attuative-contributo-fondo-perduto)

La norma, fino ad oggi, mancava delle **regole applicative**, specie in merito alle modalità (e relativa tempistica) di presentazione dell’istanza.

A colmare il vuoto ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con provvedimento dell’8 novembre 2021 che, appunto, definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza.

**Preleva** il [modello](https://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2021/11/10/contributo-a-fondo-perduto-per-le-startup-istanze-fino-al-9-dicembre/Modello%20pdf.ashx)

**Preleva** le [istruzioni per la compilazione](https://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2021/11/10/contributo-a-fondo-perduto-per-le-startup-istanze-fino-al-9-dicembre/Istruzioni%20pdf.ashx)

Quali sono i passaggi e le regole da seguire per richiedere il contributo?

## **Quali dati indicare nell’istanza**

Nell’istanza vanno indicati i consueti dati tra cui il codice fiscale, il settore di attività, la dichiarazione di non rientrate tra i soggetti esclusi (enti pubblici, intermediari finanziari o società di partecipazione), la **scelta** - **irrevocabile** - se utilizzare l’importo del contributo come **credito d’imposta** ovvero ottenere il **versamento diretto** della somma, l’IBAN per l’eventuale accredito.

Inoltre, va riportato il possesso dei requisiti previsti dalla norma sul contributo a fondo perduto “generale” (art. 1, D.L. n. 41/2021) tra cui l’indicazione che:

- i ricavi o compensi del periodo di imposta 2019 non sono superiori a 10 milioni di euro,

- al richiedente non spetta il contributo “generale” previsto dall’art. 1, D.L. n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare dell’anno 2019;

- il richiedente ha **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018** e ha iniziato l’attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel corso del 2019.

## **Rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato ed eventuale splafonamento dei limiti**

Un aspetto su cui occorre porre particolare attenzione è quello relativo al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Infatti, nell’istanza è riportata l’**autocertificazione**, sotto la propria responsabilità, relativamente all’eventuale **superamento dei limiti degli aiuti di Stato** rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

In particolare, nel caso in cui - con il contributo di cui si discute - si verifichi il superamento dei limiti previsti, nell’istanza è indicato l’importo del contributo rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea.

L’istanza contiene, altresì, il **quadro A** nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente.

## **Come e quando inviare l’istanza**

L’istanza è predisposta in modalità elettronica **esclusivamente** mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “**Fatture e Corrispettivi**” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’invio può avvenire direttamente da parte del soggetto richiedente o rivolgendosi ad un intermediario abilitato, nel periodo che va **dal 9 novembre al 9 dicembre 2021**.

In tale lasso di tempo è possibile, in caso di **errore**, presentare una **nuova istanza**, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

È possibile, inoltre, presentare una **rinuncia** all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

## **Come calcolare il contributo**

Partendo dal presupposto che l’importo massimo del contributo è di 1.000 euro e che le somme stanziate ammontano a 20 milioni di euro, il contributo effettivo che sarà erogato a ciascun richiedente verrà determinato dall’Agenzia delle Entrate **successivamente** al termine di presentazione delle istanze.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i controlli di rito sulle istanze ricevute e aver determinato l’importo complessivo dei contributi richiesti, rapporterà tale ammontare alle risorse stanziate e determinerà la **percentuale di riparto** che potrà essere pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore tali risorse.

La percentuale di riparto verrà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.